I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 4174/87 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, delle sottovoci 0802 21 00 e 0802 22 00 della nomenclatura combinata, originarie della Turchia (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3721/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia (1), prevede all'allegato che le nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, della sottovoce ex 08.05 G della tariffa doganale comune, originarie della Turchia, sono ammesse all'importazione nella Comunità in esenzione da dazio doganale nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 25 000 tonnellate; che è pertanto opportuno aprire per il 1988 il contingente tariffario comunitario in questione;

considerando che, conformemente all'articolo 119 dell'atto di adesione della Grecia, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3555/80 del 16 dicembre 1980, che stabilisce il regime applicabile alle importazioni in Grecia, originarie dell'Algeria, di Israele, di Malta, del Marocco, del Portogallo, della Siria, della Tunisia e della Turchia (2); che il Consiglio ha parimenti adottato il regolamento (CEE) n. 2573/87, dell'11 agosto 1987, che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia (3); che il contingente in questione si applica dunque alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1980;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, la quale risponde, ad un tempo, alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri; che, per contemplare al tempo stesso normative comunitarie specifiche, detta nomenclatura è stata ampliata con l'elaborazione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata ed eventualmente i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori degli Stati membri a detto contingente e l'applicazione ininterrotta dell'aliquota di dazio prevista a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione di detto contingente fondato su una ripartizione fra gli Stati membri sembra idoneo a rispettarne la natura comunitaria alla luce dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione deve essere effettuata in proporzione al fabbisogno di ciascuno degli Stati membri, calcolato sulla scorta dei dati statistici relativi alle importazioni dalla Turchia durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale di cui trattasi;

considerando che, in base ai dati statistici attualmente disponibili, le importazioni del prodotto in questione, in provenienza dalla Turchia, negli Stati membri si sono sviluppate come segue nel corso del 1984, 1985 e 1986 e rappresentano, rispetto alle importazioni complessive della Comunità della stessa provenienza, le percentuali indicate nella tabella seguente:

(1) GU n. L 343 del 31. 12. 1984, pag. 6.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 250 dell'1. 9. 1987, pag. 1.

Stati membri	1984		1985		1986	
	Tonnellate	%	Tonnellate	%	Tonnellate	%
Benelux	6 816	8,36	5 266	7,10	6 202	8,24
Danimarca	997	1,23	792	1,07	872	1,16
Germania	53 830	66,06	47 225	63,65	49 716	66,08
Francia	9 013	11,06	9 416	12,69	9 169	12,19
Irlanda	22	0,03	28	0,03	0	0
Italia	2 904	3,56	5 206	7,02	3 179	4,23
Regno Unito	7 901	9,70	6 264	8,44	6 098	8,10
Totale	81 483		74 197		75 236	

considerando che, tenuto conto di tali elementi e dell'evoluzione prevedibile del mercato del prodotto in questione durante il 1988 ed in particolare delle previsioni fatte da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale al volume del contingente sono approssimativamente fissate come segue:

Benelux	7,99
Danimarca	1,22
Germania	65,29
Francia	12,50
Irlanda	0,03
Italia	4,25
Regno Unito	8,78

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto negli Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 75 % del volume contingentale;

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò e per evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e fino a che la riserva lo consenta; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingentale; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di utilizzazione del volume del contingente e informarne gli Stati membri;

considerando che se ad una data determinata del periodo contingentale sussiste in uno Stato membro una rimanenza rilevante della quota iniziale, è indispensabile che tale Stato membro proceda a riversarne una determinata percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri; che, tenuto conto del carattere stagionale delle importazioni, sembra opportuno fissare il limite di riversamento al 40 % della quota iniziale;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio applicabile all'importazione dei prodotti sotto indicati importati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1980 è sospeso al livello e nel limite di un contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
09.0201	0802 21 00 0802 22 00	Nocciole fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, originarie della Turchia	25 000	0

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano di un dazio doganale uguale o inferiore secondo un altro regime preferenziale non sono imputabili sul suddetto contingente tariffario.

3. Il contingente tariffario è ripartito e gestito conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

2. La prima parte, di 18 750 tonnellate, è ripartita tra gli Stati membri; le quote, che fatto salvo l'articolo 5 sono valide fino al 31 dicembre 1988 ammontano a:

	(in tonnellate)
Benelux	1 485
Danimarca	228
Germania	12 242
Francia	2 343
Irlanda	7
Italia	799
Regno Unito	1 646.

3. La seconda parte, di 6 250 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 — o se la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato ogniqualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, esso provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono superiori al saldo disponibile della riserva l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri vengono informati dalla Commissione con le stesse modalità.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale, la quale, alla data del 15 settembre 1988, eccede il 40 % del volume iniziale. Essi possono versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso e imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1988, dello stato della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'importo allo Stato membro che effettua l'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibile, senza discontinuità, le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente tariffario comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate o da essi prelevate dalla riserva.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazione dei prodotti in questione sulle loro quote man

mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado il utilizzazione delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate nelle condizioni indicate al paragrafo 3.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per la corretta applicazione del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER